

## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Sessione Ulteriore – Roma 15-16 dicembre 2023

I sottoscritti

avv. **Giulia Marcheschi** del Foro di Prato

avv. **Claudia Condoluci** del Foro di Matera

avv. **Lucia Dominici** del Foro di Terni

avv. **Francesco M. Cosi** del Foro di Milano

avv. **Giovanni Gallo** del Foro di Torre Annunziata

avv. **Mario Aiezza** del Foro di Foggia

avv. **Elisabetta Curioso** Mammoli del Foro di Perugia

avv. **Elisa Davanzo** del Foro di Treviso

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense, nella sessione ulteriore di Roma, la seguente mozione avente ad oggetto:

### MOZIONE CONGRESSUALE

#### LA PREVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL C.D. “AVVOCATO MONOCOMMITTENTE” NELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

##### PREMESSO CHE

- l'esperienza professionale con cui quotidianamente ci confrontiamo ci consente di verificare che il panorama dell'avvocatura italiana è costituito da figure professionali con peculiarità tra loro differenti e variegate. È, però, possibile riconoscere l'esistenza di, quanto meno, due macro categorie di professionisti: una rappresentata dai titolari di uno studio (siano essi professionisti singoli, associazioni professionali, società tra professionisti), l'altra dai loro collaboratori;
- tra i collaboratori possiamo individuare sia professionisti che collaborano con un avvocato, ma svolgono la loro attività anche nell'interesse di clienti propri (con una clientela che può essere più o meno ampia), sia professionisti che, invece, svolgono la loro attività in maniera esclusiva avendo quale unico cliente un altro avvocato/associazione professionale/società tra professionisti. Quest'ultimi, in

particolare, sono professionisti che operano in un regime di monocommittenza per il quale appare utile, se non addirittura necessario, individuare dei criteri affinché, da un lato, non venga intaccata la natura libero professionale dell'avvocato ontologicamente ben distinta e non sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato, ma dall'altro si evitino storture che possono esporre l'avvocato monocommittente ad un eccesso di incertezze, determinate anche dal fatto che a tali soggetti vengono abitualmente richiesti impegni stringenti verso lo studio in cui operano;

- il fenomeno del collaboratore di studio che svolge la professione in regime di monocommittenza è un fenomeno diffuso e che vede coinvolte realtà professionali di tutte le dimensioni: secondo i dati raccolti nel 2022 e messi a disposizione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense sul numero totale di avvocati iscritti all'albo nel 2022, pari a 240.019, ben 13.518, pari al 5,63%, svolgono la professione in regime di monocommittenza;
- i dati raccolti nel 2023 da Aiga sulla giovane avvocatura italiana (campionati solo i colleghi iscritti all'associazione *under 45*) raccontano che le donne avvocato, nella misura del 7,42%, svolgono la professione in regime di esclusiva monocommittenza (di cui il 4% ha meno di 35 anni, il 2% ha tra i 35 e i 40 anni e l'1% ha più di 40 anni), a fronte di una percentuale maschile del 1,99% (tutti tra i 35 e i 40 anni);
- è opportuno che l'avvocatura affronti consapevolmente la questione e provveda ad individuare quanto meno delle "linee guida" per una gestione della fattispecie dell'avvocato in regime di monocommittenza;
- è bene cercare concretamente, per un verso, di evitare che le condizioni degli avvocati che operano in questo peculiare regime siano quelle di professionisti a cui viene di fatto preclusa la possibilità di crescita sul piano professionale e, per altro verso, invece, di favorire la realizzazione di un maggior equilibrio tra diritti e doveri reciprocamente riconosciuti e richiesti. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto dei principi cardine della professione per come individuati a livello costituzionale, dalla legge professionale forense e dal codice deontologico e con lo scopo specifico di promuovere una collaborazione tra liberi professionisti fondata sulla libera scelta di lavoratori autonomi e su principi chiari, trasparenti ed equilibrati;
- il Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 ha approvato a maggioranza qualificata la mozione congressuale n. 141, a prima firma dal Collega Paolo Patrizio, allora componente della Giunta Nazionale AIGA, "sul tema dell'avvocato collaboratore, in via continuativa ed esclusiva, di altro avvocato, associazione professionale o società tra professionisti" (cd. "avvocato monocommittente");

- con l'approvazione della mozione n. 141 il Congresso ha impegnato formalmente le istituzioni forensi, *in primis* l'Organismo Congressuale Forense, a farsi promotrici di ogni necessaria iniziativa al fine di ottenere l'emanazione di una normativa *ad hoc* che disciplinasse il rapporto professionale dell'avvocato collaboratore monocommittente nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, prevedendo una serie di diritti e di doveri tra le parti, ferma restando l'incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che, come espressamente specificato dal deliberato congressuale, l'attività svolta dal collaboratore ha "natura libero professionale" e "non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- al fine di dare effettiva attuazione del deliberato congressuale, nel 2019 l'AIGA ha dato impulso alla presentazione della Proposta di Legge n. 2722, a prima firma dell'On.le Valentina D'Orso, avente ad oggetto, per l'appunto, "la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati". Tale Proposta di Legge è stata presentata il 15 ottobre 2020 ma non è stata né discussa né approvata in Parlamento. Analoga proposta (n. 594) è stata poi nuovamente presentata il 17 novembre 2022, ma non ancora calendarizzata.

#### CONSIDERATO CHE

- la cronistoria dei dibattiti, delle proposte, dei disegni di legge, delle mozioni congressuali ad oggi intervenute su questo tema mostra come il tentativo di attuare il deliberato congressuale mediante un'autonoma disciplina normativa, che ne regoli organicamente il funzionamento in ogni suo aspetto, pare di non facile prospettabilità;
- si ritiene quindi opportuno, anziché perseguire la strada della regolamentazione mediante una legge *ad hoc*, disciplinare la figura dell'avvocato monocommittente direttamente all'interno della nostra Legge Professionale introducendo al titolo II, rubricato "Albi, Elenchi e Registri", un nuovo art. 23 *bis*, rubricato per l'appunto "avvocato committente", composto da tre commi: il primo comma che riporti la nozione di avvocato monocommittente, come prevista dal richiamato deliberato congressuale; il secondo comma che rimetta la disciplina di dettaglio alla regolamentazione secondaria del CNF, di concerto con il Ministero della Giustizia, e il terzo comma che attribuisca ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente;
- è necessario prevedere in particolare una regolamentazione che, oltre a stabilire l'obbligo della forma scritta *ab substantiam* del contratto di prestazione d'opera intellettuale *ex art. 2230* e seguenti, preveda un "compenso minimo inderogabile" per i collaboratori di studio, nonché una serie di garanzie e diritti a

- suo favore (rimborso spese per la formazione continua e per il conseguimento del titolo di specialista; rimborso dei costi sostenuti per la polizza RC professionale; obbligo di preavviso per l'esercizio di recesso e previsione di un'indennità sostitutiva del preavviso; divieto di recesso in caso di gravidanza e/o adozione, malattia e/o infortunio, etc.);
- al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico forense e al fine di assicurare che la tutela del professionista in regime di monocommittenza sia effettiva e adeguata rispetto alla situazione concreta è necessario riconoscere un ruolo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, quali organismi di natura pubblicistica, in ordine al controllo e alla verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente;

\* \* \*

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito in sessione ulteriore a Roma dal 15 al 16 dicembre 2023, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

#### IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta favorire l'approvazione di una o più riforme della Legge Professionale Forense che prevedano l'inserimento all'interno della Legge Professionale Forense, nel titolo II, rubricato "Albi, Elenchi e Registri", un nuovo art. 23 *bis*, rubricato per l'appunto "avvocato monocommittente", composto da tre commi.

Il primo comma che riporti la nozione di avvocato monocommittente:

*“È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile”.*

Il secondo comma che rimetta la disciplina di dettaglio alla regolamentazione da parte del CNF in via di normazione secondaria, prevedendo:

- a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;
- b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
- c) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

- d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
- e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;
- f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
- g) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;
- i) il patto di non concorrenza;
- j) il patto di esclusività;
- k) l'obbligo di riservatezza;
- l) la possibilità dell'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.

Il terzo comma che attribuisca ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.

Roma, 20 novembre 2023

La presentatrice

Giulia Marcheschi